



Roma, 13 Giugno 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 68

Oggetto: D. Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 22-2025 elaborata dal Centro Studi Tributarie della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 22 – 2025

Oggetto: D. Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134, del 12 giugno 2025, il D. Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025, recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Il Decreto è il 16° emanato in attuazione della riforma fiscale.

Si riportano, di seguito, le disposizioni più rilevanti.

Viene sancito formalmente, con l'**art. 2**, il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori IVA che effettuano prestazioni/cessioni sanitarie nei confronti di privati cittadini/consumatori finali.

In materia di termini degli adempimenti sono state fissate, con l'**art. 4**, nuove date per i contribuenti con Partite IVA.

Dal 2026, viene fissato al 31 marzo il termine ultimo per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche – CU – concernenti redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arti e professioni abituale e da provvigioni non occasionale.

Pertanto, mentre resta fermo il termine del 16 marzo per la trasmissione della CU ordinaria, per i redditi di lavoro autonomo sopra menzionati il termine slitta dal 31 marzo al 30 aprile. Automaticamente slitta, dal prossimo anno, al 20 maggio il termine per la messa a disposizione del modello Redditi precompilato per le sole persone fisiche titolari di Partita IVA.

Il Decreto sancisce, poi, con l'**art. 7**, l'esclusione dalla platea dei potenziali beneficiari del Concordato Preventivo Biennale (CPB), dei contribuenti in regime forfetario, possibilità prevista in via sperimentale per il 2024. Infatti, dal momento che ai soggetti in regime forfetario non si applicano le pagelle fiscali, non è possibile per questa categoria di contribuenti l'applicazione del concordato preventivo biennale che si basa sugli ISA.

Con l'**art. 8** è stato disposto, per quanto riguarda l'imposta sostitutiva – *flax tax* -, che nel caso di un'eccedenza superiore a 85 mila euro tra il reddito concordato ed il reddito effettivo del periodo d'imposta precedente, si torna ad applicare l'aliquota IRPEF del 43% e addizionali o l'aliquota IRES del 24% nel caso di società di capitali. La disposizione si applica a partire dalle adesioni al CPB per il biennio 2025-2026, purchè non esercitate prima della data di entrata in vigore del Decreto – 13 giugno 2025 -.

L'**art. 11** proroga al 30 settembre – attualmente 31 luglio – il termine per l'adesione al CPB; per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il termine per l'adesione è fissato all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello della chiusura del periodo d'imposta.

L'**art. 13- deduzione del costo del lavoro incrementale** – stabilisce, tra l'altro, una maxi deduzione del costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato.

Con l'**art. 14** sono state apportate modifiche al concordato preventivo biennale introducendo soglie per la proposta di CPB elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale. Sono disposti dei tetti agli incrementi dei redditi IRES e IRAP previsti soltanto per i soggetti IVA con un livello di affidabilità non inferiore a 8. Per i soggetti con un livello pari a 10, l'incremento massimo non potrà superare il 10%. La percentuale diventa del 15% per chi ha un punteggio fra 9 e 10 e si alza al 25% per chi ha un punteggio tra 8 e 9.

In particolare, per incentivare il patto con il Fisco sono state introdotte misure che premiano i contribuenti "virtuosi" con un punteggio ISA – indici sintetici di affidabilità fiscale – alto prevedendo un tetto alle richieste che il Fisco potrebbe avanzare in sede di CPB.

Come è noto, gli ISA sono particolari strumenti che forniscono al contribuente una valutazione complessiva sulla propria affidabilità fiscale graduata su una scala di valori da 1 a 10, che è il risultato dell'applicazione dei singoli indicatori. Più alto è il punteggio ottenuto in termini di affidabilità e maggiori sono i benefici premiali. Per l'attribuzione del punteggio ISA, il contribuente deve comunicare all'Agenzia delle Entrate, mediante appositi moduli, i propri dati economici, contabili e strutturali rilevanti utilizzando anche **"il tuo ISA"** scaricabile gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Ai contribuenti con il massimo dei voti – 10 – l'Agenzia delle Entrate, in sede di CPB potrà aumentare il reddito proposto dal contribuente soltanto del 10%. Pertanto, se viene proposto dal contribuente un reddito di 80 mila euro, l'Agenzia potrà aumentarlo fino a 90 mila euro.

La percentuale sale tenendo conto del voto più basso. Infatti, un punteggio ISA pari o superiore a 9 comporta che la proposta dell'Agenzia potrà essere più alta del 15% rispetto al reddito dichiarato, mentre chi ha un punteggio ISA pari o superiore a 8 potrà aspettarsi dall'Agenzia delle Entrate un aumento del reddito fino al 25%.

E' prevista, dall'**art. 16**, la conciliazione fuori udienza anche per i giudizi in Cassazione pendenti alla data del 4 gennaio 2024.

L'art. 19, - *disposizioni in tema di definizione agevolata delle sanzioni tributarie* – prevede, tra l'altro, che in caso di autotutela parziale vengono ridotte ad un terzo della misura applicata, le penalità. La riduzione delle sanzioni è possibile anche se l'atto non è stato impugnato ed è divenuto definitivo prima dell'emissione del provvedimento di autotutela da parte dell'Ufficio.

Con **l'art. 20**, è prevista la sanzione minima di 250,00 euro per l'omessa registrazione degli atti rilevanti ai fini dell'imposta di registro e di 150,00 euro per la tardiva registrazione dell'atto.

Con **l'art. 21**, lo strumento dell'accertamento con adesione viene esteso anche alle imposte indirette differenti dall'IVA. Viene, inoltre, previsto che se il contribuente presenta istanza di adesione all'accertamento dopo una verifica o di comune accordo con l'Ufficio e, poi, nel corso del contraddittorio, non conclude l'accordo o, se lo conclude, non paga il debito entro 60 giorni, il contribuente non potrà più presentare istanza di adesione una volta ricevuto il successivo atto impositivo. Inoltre, in caso di adesione al PVC, con riduzione delle sanzioni a 1/6, l'eventuale scomputo delle perdite deve essere richiesto con istanza che va presentata contestualmente alla comunicazione di adesione. L'Ufficio emette l'atto di definizione scomputando le perdite dai maggiori imponibili.

Sempre in tema di accertamento, **l'art. 22** prevede che dal 31 dicembre 2025 non si applica più, per gli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate, la sospensione dei termini di 85 giorni introdotta durante il Covid.

Con **l'art. 23**, viene fissato in otto anni il termine entro il quale, a pena di decadenza, l'Agenzia delle Entrate può procedere al recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato. Trattasi, tra l'altro, di utilizzo di crediti d'imposta non spettanti o inesistenti, deduzioni, detrazioni, contributi e agevolazioni indebitamente percepiti e fruiti.

Il Decreto, come disposto dall'art. 25, entra in vigore il 13 giugno 2025.

Con il Decreto Legge fiscale approvato il 12 giugno 2025 dal Consiglio dei Ministri, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato differito dal 30 giugno al 21 luglio il termine del versamento delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA senza alcuna maggiorazione, limitatamente ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). La proroga è possibile anche per i soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, alle Partite IVA in regime di minimi o di quelle forfettarie in *flat tax*.

Comunque, delle disposizioni introdotte con il D. L. fiscale approvato dal CdM, sarà data notizia non appena il Decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.